

## Cassazione civile sez. un. - 11/12/2007, n. 25839

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE	Vincenzo	- Presidente aggiunto	-
Dott. IANNIRUBERTO	Giuseppe	- Presidente di sezione	-
Dott. DI NANNI	Luigi Francesco	- Presidente di sezione	-
Dott. VITRONE	Ugo	- Consigliere	-
Dott. VIDIRI	Guido	- rel. Consigliere	-
Dott. SETTIMJ	Giovanni	- Consigliere	-
Dott. SEGRETO	Antonio	- Consigliere	-
Dott. RORDORF	Renato	- Consigliere	-
Dott. AMOROSO	Giovanni	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

55, presso lo studio dell'avvocato COLETTA SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAPORALI GIANCARLO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A presso lo studio dell'avvocato Piero FRATTARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato TURCHETTA ATTILIO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

S.R.,		S.D.N.A.,	F.D.,
M.I.,	D.C.,	I.T.,	F.A.,
C.E.,		R.G.,	T.N.E.,
C.G.,	V.E.,	L.R.D.;	

- intimati -

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 208486/04 del Tribunale di ROMA;

uditi gli avvocati Roberto LEONARDO, per delega dell'avvocato Salvatore COLETTA, Attilio TURCHETTA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 20/11/07 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, il quale chiede che le sezioni unite di questa Corte, in Camera di consiglio, vogliano dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G., dipendente della Regione Lazio, dal 25 ottobre 1994 inquadrata nella 7<sup>a</sup> qualifica professionale come " Istr. Dir.

esperto in consulenze giuridiche e tecniche legislative", in servizio comandato presso l'Istituto Studi giuridici del Lazio "A.C. Jemolo", partecipava alla procedura per lo scorrimento orizzontale con decorrenza dal 31 marzo 2001, avviata dalla Regione con nota del 30 aprile 2001, per il passaggio dalla posizione economica D3 a quella D4, per 183 dipendenti selezionati sulla base di una apposita graduatoria formata in applicazione dei criteri previsti dal C.C.D.I..

Nel proporre ricorso avanti al Tribunale di Roma la R. riferiva che, essendo risultata al 23 posto in graduatoria con un punteggio di 70,50, con istanza pervenuta alla Regione il 14 giugno 2006 aveva lamentato la mancata attribuzione di ulteriori sei punti (che l'avrebbero collocata in graduatoria), rivendicati per l'affidamento della posizione organizzativa "D", "Biblioteca, Ricerca e Consegna, Pubblicazioni", assegnati ad essa ricorrente con determinazione del 2 aprile 2001 del Commissario straordinario dell'Istituto a pieno riconoscimento delle relative mansioni già svolte con retribuzione di posizione e di risultato. Tutto ciò premesso chiedeva che, previa rettifica del punteggio della scheda di valutazione, venisse accertato e dichiarato il suo dritto allo scorrimento orizzontale per il passaggio dalla posizione D3 a D4 e, per l'effetto, che la Regione Lazio venisse condannata a provvedere ad effettuare ed a pagare le differenze retributive arretrate. Costituita la Regione Lazio eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Dopo che era stata chiesta ed autorizzata la integrazione del contraddittorio con i controinteressati in epigrafe, la R. ha proposto ricorso preventivo di giurisdizione per sentire dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Ha evidenziato al riguardo la ricorrente che, per essere stata comandata dalla Regione Lazio presso l'istituto "A.C. Jemolo", doveva ritenersi - nella procedura concorsuale cui aveva partecipato - come interna alla Regione stessa con la conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario, mentre in una decisione della Corte d'appello di Roma era stata riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo in una fattispecie però diversa, per essere stato bandito un concorso da un ente (Consiglio di Stato) presso il quale erano stati comandati dipendenti di altra pubblica amministrazione. Resiste con controricorso la Regione Lazio. Non si sono costituiti i controinteressati.

Il Procuratore Generale ha depositato alla stregua dell'art. 375 c.p.c. le sue conclusioni scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 41 c.p.c., la R. chiede che venga dichiarata da queste Sezioni Unite la giurisdizione del giudice ordinario perchè nel caso in esame il concorso riguardava una mera progressione economica e perchè tale progressione era riservata al personale "interno" alla Regione. L'assunto della ricorrente appare fondato.

Queste Sezioni Unite hanno statuito più volte che in base ai principi elaborati dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 2 del 2001) e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario od a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poichè, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area funzionale ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura del concorso all'esterno; d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale. Peraltro, la riserva di giurisdizione amministrativa nella materia de qua è da intendere riferita alla giurisdizione generale di legittimità, a una siffatta conclusione inducendo il non equivoco tenore letterale della norma del D.Lgs. n. 165, art. 63, comma 4, nonchè la considerazione di sistema per cui è da interpretare in tali termini qualsivoglia disposizione che, disciplinando la giurisdizione in determinate materie, non contenga un'espressa attribuzione di queste alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 23 marzo 2005 n. 6217, cui adde da ultimo Cass., Sez. Un., 12 luglio 2007 n. 15588; Cass., Sez. Un., 19 febbraio 2007 n. 3717).

Ciò premesso la procedura per lo "scorrimento" orizzontale riguardava nel caso in esame il passaggio dalla posizione D3 alla D4 all'interno della stessa fascia o area funzionale e per di più era limitata ai soli interni perchè la R., anche se comandata presso altro ente pubblico, rimaneva dipendente della Regione Lazio, atteso che il comando del dipendente pubblico, come il distacco del dipendente privato, non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore di altro soggetto (cfr. al riguardo Cass. 22 marzo 2007 n. 7049 cui adde Cass. 5 aprile 2006 n. 7971).

Consegue da quanto sinora detto che, essendo lo scorrimento volto, nella fattispecie esaminata, solo alla progressione economica all'interno di una stessa categoria di dipendenti, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Ricorrono giusti motivi.- attesa la natura della controversia e delle questioni trattate - per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte provvedendo sul regolamento ex art. 41 c.p.c., dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2007